



2026/2326

20.10.2026

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/2326 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2026

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/1135 per quanto riguarda la semplificazione e l'aggiornamento degli obblighi di comunicazione

[notificata con il numero C(2026) 7611]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali e derivanti dall'allevamento di bestiame (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 72, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 72, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE impone agli Stati membri di comunicare, in formato elettronico, informazioni sull'attuazione di tale direttiva, sui dati rappresentativi circa le emissioni e altre forme di inquinamento, sui valori limite di emissione, sull'applicazione delle migliori tecniche disponibili e sui progressi compiuti nello sviluppo ed applicazione di tecniche emergenti.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2018/1135 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni relative agli anni a partire dal 2017 che gli Stati membri devono mettere a disposizione ai fini delle relazioni di cui all'articolo 72, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE. A norma dell'articolo 1 di detta decisione di esecuzione, gli Stati membri sono tenuti a mettere a disposizione le informazioni avvalendosi dello strumento di comunicazione elettronica armonizzato fornito dalla Commissione.
- (3) A norma dell'articolo 72, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE, la decisione di esecuzione (UE) 2018/1135 deve essere aggiornata ogniqualvolta necessario ed entro il 5 agosto 2026. La direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ ha modificato la direttiva 2010/75/UE ed è pertanto necessario allineare la decisione di esecuzione (UE) 2018/1135 a tali modifiche.
- (4) Il regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, che stabilisce norme per la raccolta e la comunicazione dei dati ambientali relativi alle installazioni industriali e istituisce un portale sulle emissioni industriali («portale»), è entrato in vigore il 22 maggio 2024 e inizierà ad applicarsi il 1° gennaio 2028. A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento, il portale deve contenere le informazioni sulle singole installazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma della direttiva 2010/75/UE, in particolare dell'articolo 72 di tale direttiva.

⁽¹⁾ GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj>.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2018/1135 della Commissione, del 10 agosto 2018, che stabilisce il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere ai fini delle relazioni sull'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 205 del 14.8.2018, pag. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1135/oj).

⁽³⁾ Direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti (GU L, 2024/1785, 15.7.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1785/oj>).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006 (GU L, 2024/1244, 2.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1244/oj>).

- (5) Tutti i settori industriali contemplati dalla direttiva 2010/75/UE rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato I del regolamento (UE) 2024/1244. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, è opportuno evitare la duplicazione delle comunicazioni allineando le norme relative agli obblighi di comunicazione stabilite nell'articolo 72, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE a quelle stabilite nella decisione di esecuzione C(2026) 7610 della Commissione ⁽⁹⁾, che stabilisce il formato per le comunicazioni che l'articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1244 impone agli Stati membri. Inoltre, al fine di semplificare e razionalizzare la comunicazione a norma della direttiva 2010/75/UE e del regolamento (UE) 2024/1244, è opportuno utilizzare lo stesso strumento di comunicazione per soddisfare le prescrizioni di entrambi gli atti.
- (6) Al fine di ridurre l'onere di comunicazione a carico degli Stati membri e poiché le informazioni amministrative richieste non cambiano frequentemente di anno in anno, a partire dal secondo anno di riferimento nella comunicazione elettronica i campi inclusi anche nell'allegato I della decisione di esecuzione C(2026) 7610, dovrebbero essere precompilati dall'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri nel primo anno di comunicazione. Negli anni successivi, l'AEA deve basare i dati precompilati sugli ultimi dati trasmessi o altrimenti convalidati dagli Stati membri.
- (7) Per le installazioni soggette al capo II della direttiva 2010/75/UE, dovrebbero essere fornite informazioni più specifiche sulle conclusioni sulle BAT per consentire di differenziare le conclusioni relative all'attività principale da quelle relative ad altre attività svolte nell'installazione.
- (8) Per le installazioni soggette al capo II della direttiva 2010/75/UE, gli Stati membri non dovrebbero più essere tenuti a comunicare se è stata concessa un'autorizzazione a norma dell'articolo 5 di tale direttiva, in quanto l'indicazione dell'URL dove è possibile accedere all'autorizzazione garantisce già la trasparenza.
- (9) Per ridurre l'onere di comunicazione e garantire nel contempo la trasmissione di informazioni importanti relative alle inadempienze, la comunicazione dovrebbe concentrarsi solo sui casi più gravi di violazione delle condizioni di autorizzazione, che comportano la sospensione dell'esercizio. Inoltre, anziché riferire in merito al riesame delle condizioni di autorizzazione, gli Stati membri dovrebbero riferire in merito alle condizioni di autorizzazione aggiornate, in quanto tali informazioni sono più utili.
- (10) Poiché alcuni obblighi di comunicazione relativi ai grandi impianti di combustione di cui al capo III della direttiva 2010/75/UE derivano già dall'articolo 72, paragrafo 3, di tale direttiva, essi dovrebbero essere soppressi dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1135. Inoltre, le relazioni sulle deroghe temporanee di cui agli articoli da 31 a 34 e all'articolo 35 della direttiva 2010/75/UE non sono più necessarie, in quanto tali disposizioni non sono più in vigore.
- (11) Poiché, ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE, l'autorità competente è tenuta a redigere e rendere accessibile al pubblico un elenco degli impianti di incenerimento e co-incenerimento dei rifiuti aventi una capacità nominale inferiore a due tonnellate all'ora, non è necessario riferire in merito a tale elenco ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2018/1135.
- (12) Per le installazioni di cui al capo II della direttiva 2010/75/UE, gli Stati membri dovrebbero riferire in merito all'attuazione dei sistemi di gestione ambientale, che sono pensati per migliorare costantemente le prestazioni ambientali dell'installazione e contengono indicatori basati sui valori di riferimento inclusi nelle conclusioni sulle BAT. Dato l'elevato numero di installazioni interessate, è necessaria una distribuzione equilibrata degli sforzi di comunicazione nel tempo. Di conseguenza, l'obbligo di comunicare informazioni sui sistemi di gestione ambientale relativi alle installazioni in settori ad alta intensità energetica dovrebbe applicarsi a decorrere dall'anno di riferimento 2030 (informazioni da presentare nel 2031). Per tutti gli altri settori l'obbligo dovrebbe applicarsi a decorrere dall'anno di riferimento 2033 (informazioni da presentare nel 2034).

⁽⁹⁾ Decisione di esecuzione della Commissione che stabilisce il formato e la frequenza dei dati e l'elenco delle materie prime pertinenti che gli Stati membri devono trasmettere ai fini della comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali a norma del regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2019/1741 della Commissione (C(2026) 7610).

- (13) Per le installazioni di cui al capo II della direttiva 2010/75/UE, gli Stati membri dovrebbero comunicare se è stata concessa una deroga ai livelli di prestazione ambientale associati alle BAT a norma dell'articolo 15, paragrafo 6, di tale direttiva. Tali informazioni sono essenziali per la valutazione, da parte della Commissione, dell'attuazione della direttiva 2010/75/UE, anche in relazione all'economia circolare e all'efficienza energetica, idrica e delle risorse.
- (14) A norma degli articoli 27 *ter* e 27 *quater* della direttiva 2010/75/UE, le autorità competenti possono concedere deroghe volte a incoraggiare e sostenere la sperimentazione e la diffusione di tecniche emergenti. A norma dell'articolo 27 *sexies* della medesima direttiva, le autorità competenti possono concedere deroghe volte alla realizzazione di una trasformazione industriale profonda. Detto articolo impone agli Stati membri di informare la Commissione almeno una volta all'anno in merito alle deroghe concesse a norma dello stesso nell'ambito degli obblighi di comunicazione imposti dall'articolo 72 della direttiva. Gli Stati membri dovrebbero comunicare se le suddette deroghe sono state concesse, in quanto si tratta di informazioni essenziali per tenere conto delle dinamiche dell'innovazione, comprese le tecniche emergenti, nella relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio che riesamina l'attuazione della direttiva 2010/75/UE, come previsto dall'articolo 73, paragrafo 1, della direttiva.
- (15) In considerazione dell'elevato numero di installazioni in cui sono allevati pollame e suini e al fine di limitare gli oneri amministrativi, le informazioni che gli Stati membri devono fornire in merito a queste installazioni dovrebbero essere quanto più possibile limitate e rimanere circoscritte ai dati amministrativi necessari per l'identificazione e la sorveglianza di tali installazioni. Oltre a ciò, le informazioni sulle installazioni in cui sono allevati pollame e suini dovrebbero essere richieste solo per i casi più gravi di violazione che comportano la sospensione dell'esercizio e delle autorizzazioni o dei registri accessibili al pubblico a norma degli articoli 70 *quater* e 70 *septies* della direttiva 2010/75/UE.
- (16) Come stabilito all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2024/1785, per quanto riguarda le installazioni in cui sono allevati pollame e suini e lo svolgimento delle attività di cui all'allegato I bis della direttiva 2010/75/UE, gli Stati membri sono tenuti ad applicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente a tale direttiva gradualmente sulla base dell'entrata in vigore dell'atto di esecuzione da adottare entro il 1° settembre 2026 a norma dell'articolo 70 *decies*, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE. Gli obblighi di comunicazione per tali installazioni dovrebbero prendere effetto secondo lo stesso calendario di cui all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2024/1785. Per garantire la continuità della comunicazione per le installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE nella versione in vigore al 3 agosto 2024, gli obblighi di comunicazione di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1135 dovrebbero continuare ad applicarsi fino all'entrata in vigore dei nuovi obblighi di comunicazione introdotti dalla presente decisione.
- (17) Per garantire un'attuazione coerente e tempestiva dei nuovi obblighi di comunicazione, agli Stati membri dovrebbe essere concesso tempo sufficiente per adeguare i rispettivi quadri nazionali in materia di comunicazione. Al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi, l'applicazione della presente decisione dovrebbe essere allineata alle date di applicazione del regolamento (UE) 2024/1244 e ai relativi obblighi di comunicazione di cui alla decisione di esecuzione C(2026) 7610. Essa dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2028, ossia per l'anno di riferimento 2027.
- (18) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 75 della direttiva 2010/75/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2018/1135 è così modificata:

1. l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1. Per le installazioni di cui ai capi II, III, IV e VI bis della direttiva 2010/75/UE, ad eccezione degli impianti d'incenerimento dei rifiuti e degli impianti di co-incenerimento dei rifiuti aventi una capacità nominale inferiore a due tonnellate l'ora, gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le informazioni di cui all'allegato I utilizzando il formato ivi stabilito, per ciascuna installazione interessata.

2. Per le installazioni di cui al capo V della direttiva 2010/75/UE, gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le informazioni di cui all'allegato II, utilizzando il formato ivi stabilito.
 3. Gli Stati membri comunicano i dati di cui agli allegati I e II avvalendosi dello strumento di comunicazione elettronica armonizzato messo a disposizione dalla Commissione.
 4. Per quanto riguarda le installazioni in cui sono allevati pollame e suini, il presente articolo si applica come segue:
 - a) dal 1° gennaio 2031 per le installazioni di cui al capo VI bis della direttiva 2010/75/UE con una capacità pari o superiore a 600 unità di bestiame;
 - b) dal 1° gennaio 2032 per le installazioni di cui al capo VI bis della direttiva 2010/75/UE con una capacità pari o superiore a 400 unità di bestiame;
 - c) dal 1° gennaio 2033 per tutte le altre installazioni di cui all'allegato I bis della direttiva 2010/75/UE.
 5. Fino alle date di cui al paragrafo 4, gli obblighi di comunicazione stabiliti nella presente decisione nella versione applicabile al 31 dicembre 2027 si applicano alle installazioni di cui al paragrafo menzionato che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE nella versione in vigore al 3 agosto 2024.»
2. L'articolo 2 è così modificato:
 - a) il primo comma è così modificato:
 - i) «2017» è sostituito da «2027»;
 - ii) la data «30 giugno 2019» è sostituita dalla data «30 settembre 2028»;
 - b) il secondo comma è così modificato:
 - i) «gli anni di riferimento 2017 e 2018» è sostituito da «l'anno di riferimento 2027»;
 - ii) «Per tali anni di riferimento» è sostituito da «Per tale anno di riferimento»;
 - iii) la data «30 settembre 2019» è sostituita dalla data «30 settembre 2028»;
 3. l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione;
 4. l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2026

Per la Commissione
Jessika ROSWALL
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Informazioni sulle installazioni di cui ai capi II, III, IV e VI bis della direttiva 2010/75/UE [fatta eccezione per gli impianti d'incenerimento dei rifiuti e di co-incenerimento dei rifiuti aventi una capacità nominale inferiore a 2 tonnellate l'ora]

Nota: Gli Stati membri possono indicare le informazioni che considerano riservate, specificando i motivi per i quali ritengono che la Commissione non debba renderle disponibili al pubblico.

1.1. Informazioni contestuali	
Tipo	Formato
1.1.1. Identificatore del paese	Identificazione del paese in cui sono situate le installazioni e le parti dell'installazione oggetto della comunicazione.
1.1.2. Anno di riferimento	Anno civile al quale si riferisce la comunicazione.
1.2 Informazioni su tutte le installazioni di cui al capo II della direttiva 2010/75/UE	
Tipo	Formato
1.2.1. inspireId	Identificatore unico conforme ai requisiti di cui alla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ , ulteriormente precisati nel regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione ⁽²⁾ , in particolare all'allegato IV, punto 8, di detto regolamento.
1.2.2. thematicId (facoltativo)	Identificatore tematico di oggetto.
1.2.3. Geometry	Latitudine e longitudine (coordinate del centro approssimativo dell'installazione) espresse in base al sistema di riferimento di coordinate ETRS89 (2D)-EPSG:4258 e con una precisione di 5 cifre decimali.
1.2.4. Denominazione dell'installazione	Denominazione ufficiale, nome proprio o denominazione convenzionale dell'installazione.
1.2.5. Status	Stato operativo dell'installazione.
1.2.6. Autorità competente	Per le attività di cui all'allegato I della direttiva 2010/75/UE, il nome e le informazioni di contatto: a) della o delle autorità competenti responsabili della concessione delle autorizzazioni ai sensi del capo II di tale direttiva; b) della o delle autorità competenti responsabili delle ispezioni ai sensi del capo II di tale direttiva.
1.2.7. Attività svolte	Identificazione di tutte le attività di cui all'allegato I della direttiva 2010/75/UE svolte nell'installazione, distinguendo tra attività principali e di altro tipo.
1.2.8. Conclusioni sulle BAT	Identificazione delle decisioni di esecuzione della Commissione relative alle conclusioni sulle BAT applicabili a una qualsiasi delle attività svolte presso l'installazione, distinguendo tra conclusioni sulle BAT relative all'attività principale e altre conclusioni sulle BAT applicabili.
1.2.9. Altri capi pertinenti della direttiva 2010/75/UE	Identificazione dei capi della direttiva 2010/75/UE, diversi dai capi I e II, che si applicano all'installazione (o a parti di essa).
1.2.10. Relazione di riferimento trasmessa	Indicazione dell'eventuale trasmissione all'autorità competente di una relazione di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE.

Tipo	Formato
1.2.11. Sistema di gestione ambientale	A partire dall'anno di riferimento 2030: le installazioni che svolgono le attività elencate all'allegato I, punti da 1 a 4 e punto 6.1, lettere a) e b), della direttiva 2010/75/UE devono fornire le informazioni di cui alle lettere da a) a c) seguenti. A partire dall'anno di riferimento 2033: le installazioni che svolgono altre attività elencate nell'allegato I della direttiva 2010/75/UE devono fornire le informazioni di cui alle lettere da a) a c) seguenti: a) precisare se l'installazione è coperta da un sistema di gestione ambientale; b) indicare gli URL dove sono reperibili le informazioni pubblicamente disponibili nel sistema di gestione ambientale (articolo 14 bis, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE); c) precisare se il sistema di gestione ambientale è conforme al regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, alla norma ISO 14001, alle conclusioni sulle BAT o a un'altra norma.
1.2.12. Autorizzazione concessa (articolo 5) e casi gravi di violazioni (articolo 8, paragrafi 3 e 4)	a) URL dove sono rese disponibili al pubblico le autorizzazioni. b) Un'indicazione dei casi gravi di violazione delle condizioni di autorizzazione (articolo 8, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2010/75/UE) che hanno comportato la sospensione dell'esercizio dell'impianto nell'anno di riferimento e dell'eventuale adozione di misure di esecuzione al riguardo.
1.2.13. Aggiornamento delle condizioni di autorizzazione (articolo 21, paragrafo 3)	a) Indicazione riguardante l'eventuale aggiornamento delle condizioni di autorizzazione ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE. b) Se del caso, la data in cui le condizioni di autorizzazione sono state aggiornate conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE.
1.2.14. Deroga alle BAT ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 5 – Livelli di emissione	Per le installazioni le cui condizioni di autorizzazione sono state aggiornate ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE, l'indicazione dell'eventuale concessione di una deroga ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 5, di tale direttiva. Qualora sia stata concessa una deroga, devono essere fornite informazioni su: a) l'URL dove sono resi disponibili al pubblico i motivi specifici della deroga e le condizioni imposte, conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2010/75/UE; b) la decisione di esecuzione della Commissione relativa alle conclusioni sulle BAT rispetto alle quali è stata concessa la deroga; c) il livello di emissioni associato alle BAT (BAT-AEL) rispetto al quale è stata concessa la deroga; d) se del caso, la durata della deroga.
1.2.15. Deroga alle BAT ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 6 – Livelli di prestazione	Per le installazioni le cui condizioni di autorizzazione sono state aggiornate ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE, l'indicazione dell'eventuale concessione di una deroga ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 6, di tale direttiva. Qualora sia stata concessa una deroga, devono essere fornite informazioni su: a) l'URL dove sono resi disponibili al pubblico i motivi specifici della deroga e le condizioni imposte, conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2010/75/UE; b) la decisione di esecuzione della Commissione relativa alle conclusioni sulle BAT rispetto alle quali è stata concessa la deroga; c) il livello di prestazione ambientale associato alle BAT rispetto al quale è stata concessa la deroga; d) se del caso, la durata della deroga.

Tipo	Formato
1.2.16. Tecniche emergenti e trasformazione industriale profonda (articoli 27 <i>ter</i> , 27 <i>quater</i> e 27 <i>sexies</i>)	a) Un'indicazione che specifichi se la deroga per la sperimentazione di tecniche emergenti, prevista all'articolo 27 <i>ter</i> della direttiva 2010/75/UE, era in uso nell'anno di riferimento e la data di inizio della deroga. b) Un'indicazione che specifichi se la deroga per l'attuazione di tecniche emergenti, prevista all'articolo 27 <i>quater</i> della direttiva 2010/75/UE, era in uso nell'anno di riferimento. In caso affermativo, devono essere fornite informazioni sui livelli di emissione associati o sui valori indicativi di prestazione associati alle tecniche emergenti. c) Un'indicazione che specifichi se la deroga per la trasformazione industriale profonda, prevista all'articolo 27 <i>sexies</i>, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/75/UE, era in uso nell'anno di riferimento e le date di inizio e di fine della deroga.
1.2.17. Condizioni di autorizzazione più rigide	Per le installazioni per le quali le condizioni di autorizzazione sono state aggiornate conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE, un'indicazione che specifichi se l'autorizzazione fissa valori limite di emissione più restrittivi rispetto al valore inferiore dell'intervallo BAT-AEL, tra cui: a) le pertinenti decisioni di esecuzione della Commissione relative alle conclusioni sulle BAT; b) il livello BAT-AEL applicabile; c) se tali valori limite di emissione più restrittivi siano stati fissati a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, o dell'articolo 18 della direttiva 2010/75/UE, o di entrambi tali articoli.
1.2.18. Visite in loco (ispezioni) (articolo 23)	a) Numero di visite in loco all'installazione effettuate dall'autorità competente nel corso dell'anno di riferimento. b) L'URL specifico della relazione sull'ultima visita in loco, oppure un URL generico dove sia spiegato in che modo le relazioni sulle singole visite possano essere accessibili al pubblico ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 6, secondo comma.
1.2.19. Dati di controllo delle emissioni	Un'indicazione del modo in cui i risultati del monitoraggio delle emissioni sono stati resi accessibili al pubblico a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, lettera b), che includa l'URL della pagina web dove sono reperibili.
1.2.20. Osservazioni (facoltative)	Ogni altra informazione pertinente.

- (¹) Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2007/2/oj>).
- (²) Regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali (GU L 323 dell'8.12.2010, pag. 11, ELI: <https://data.europa.eu/eli/reg/2010/1089/oj>).
- (³) Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1221/oj>).

1.3 Informazioni supplementari sui grandi impianti di combustione di cui al capo III e sugli impianti di incenerimento dei rifiuti e di co-incenerimento dei rifiuti aventi una capacità pari o superiore a 2 tonnellate l'ora di cui al capo IV della direttiva 2010/75/UE	
Tipo	Formato
1.3.1 Informazioni generali	
1.3.1.a. inspireId	Identificatore unico conforme ai requisiti di cui alla direttiva 2007/2/CE, ulteriormente precisati nel regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione, in particolare all'allegato IV, punto 8, di detto regolamento.
1.3.1.b. thematicId (facoltativo)	Identificatore tematico di oggetto.
1.3.1.c. Geometry	Latitudine e longitudine (coordinate del centro approssimativo dell'impianto) espresse in base al sistema di riferimento di coordinate ETRS89 (2D)-EPSG:4258 e con una precisione di 5 cifre decimali.
1.3.1.d. Denominazione dell'impianto	Denominazione ufficiale o nome proprio o convenzionale dell'impianto.
1.3.1.e. Status	Stato operativo dell'impianto.
1.3.1.f. Osservazioni (facoltative)	Ogni altra informazione pertinente.
1.3.2. Informazioni sugli impianti di incenerimento dei rifiuti e di co-incenerimento dei rifiuti aventi una capacità nominale pari o superiore a 2 tonnellate l'ora	
1.3.2.a. Capacità nominale totale	Capacità nominale totale dell'impianto d'incenerimento dei rifiuti o di co-incenerimento dei rifiuti.
1.3.2.b. Capacità autorizzata per i rifiuti pericolosi	Capacità totale autorizzata d'incenerimento e co-incenerimento dei rifiuti pericolosi.
1.3.2.c. Capacità autorizzata per i rifiuti non pericolosi	Capacità totale autorizzata d'incenerimento e co-incenerimento dei rifiuti non pericolosi.
1.3.2.d. Articolo 46, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE sulle misure di controllo delle emissioni	Un'indicazione che specifichi se: a) oltre il 40 % del calore prodotto risultante dall'incenerimento provenga da rifiuti pericolosi; b) siano co-inceneriti rifiuti urbani misti non trattati.
1.3.2.e. Condizioni specifiche	a) Indicazione dell'eventuale autorizzazione a modificare le condizioni di esercizio ai sensi dell'articolo 51 della direttiva 2010/75/UE. b) Se del caso, ulteriori informazioni sulla natura delle modifiche delle condizioni di esercizio autorizzate, conformemente all'articolo 51 della direttiva 2010/75/UE. c) Se del caso: i) un URL per l'autorizzazione, dove sono stabilite le condizioni operative di cui all'articolo 51 della direttiva 2010/75/UE; ii) l'URL della relazione dell'ultima visita in loco resa accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE, oppure un URL dove sia spiegato in che modo tale relazione possa essere accessibile al pubblico.
1.3.2.f. Informativa al pubblico	L'indicazione del modo in cui le informazioni di cui all'articolo 55, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE sono rese accessibili al pubblico, compreso un URL se sono stati creati dei siti web a tal fine.

1.4 Informazioni richieste nel caso in cui l'installazione di cui ai capi II, III, IV e VI bis della direttiva 2010/75/UE faccia parte di un complesso o sia identica ad esso ⁽¹⁾	
Tipo	Formato
1.4.1. inspireId	Identificatore unico conforme ai requisiti di cui alla direttiva 2007/2/CE, ulteriormente precisati nel regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione, in particolare all'allegato IV, punto 8, della versione modificata di detto regolamento.
1.4.2. thematicId (facoltativo)	Identificatore tematico di oggetto.
1.4.3. Denominazione del complesso	Denominazione ufficiale, nome proprio o denominazione convenzionale del complesso.

⁽¹⁾ «complesso»: complesso quale definito all'articolo 3, punto 2), del regolamento (UE) 2024/1244.

1.5 Informazioni su tutte le installazioni di cui al capo VI bis della direttiva 2010/75/UE ⁽¹⁾	
1.5.1. inspireId	Identificatore unico conforme ai requisiti di cui alla direttiva 2007/2/CE, ulteriormente precisati nel regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione, in particolare all'allegato IV, punto 8, della versione modificata di detto regolamento.
1.5.2. thematicId (facoltativo)	Identificatore tematico di oggetto.
1.5.3. Geometry	Latitudine e longitudine (coordinate del centro approssimativo dell'installazione) espresse in base al sistema di riferimento di coordinate ETRS89 (2D)-EPSG:4258 e con una precisione di 5 cifre decimali.
1.5.4. Denominazione dell'installazione	Denominazione ufficiale, nome proprio o denominazione convenzionale dell'installazione.
1.5.5. Status	Stato operativo dell'installazione.
1.5.6. Capacità	La capacità dell'installazione.
1.5.7. Autorizzazioni o registrazioni (articolo 70 <i>quater</i>)	URL dove sono rese disponibili al pubblico le autorizzazioni o la registrazione.
1.5.8. Inadempienza (articolo 70 <i>septies</i> , paragrafo 3, secondo comma)	Un'indicazione dei casi gravi di violazione delle prescrizioni del capo VI bis (articolo 70 <i>septies</i> , paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2010/75/UE) che hanno comportato la sospensione dell'esercizio dell'impianto nell'anno di riferimento e dell'eventuale adozione di misure di esecuzione al riguardo.
1.5.9. Autorità competente	Per le attività di cui all'allegato I bis della direttiva 2010/75/UE, il nome e le informazioni di contatto: a) della o delle autorità competenti responsabili della concessione delle autorizzazioni o della registrazione ai sensi del capo VI bis di tale direttiva; b) della o delle autorità competenti responsabili delle ispezioni ai sensi del capo VI bis di tale direttiva.

⁽¹⁾ I dati sono trasmessi secondo le seguenti modalità:

- a) entro il 30 settembre 2031 per l'anno di riferimento 2030 per le installazioni con una capacità pari o superiore a 600 unità di bestiame;
- b) entro il 30 settembre 2032 per l'anno di riferimento 2031 per le installazioni con una capacità pari o superiore a 400 unità di bestiame;
- c) entro il 30 settembre 2033 per l'anno di riferimento 2032 per tutte le altre installazioni di cui all'allegato I bis della direttiva 2010/75/UE.

ALLEGATO II

Informazioni sulle installazioni di cui al capo V della direttiva 2010/75/UE

2.1. Installazioni di cui al capo V della direttiva 2010/75/UE (installazioni che utilizzano solventi organici)	a) Numero complessivo d'installazioni di cui al capo V della direttiva 2010/75/UE. b) Numero d'installazioni conformi all'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2010/75/UE. c) Numero d'installazioni per cui è stata concessa una deroga ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE. d) Numero d'installazioni per cui è stata concessa una deroga ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE.
---	---